



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2019 ANNO IV N.8.

# DIRITTI FONDAMENTALI: TRA MONISMO E PLURALISMO GIURIDICO



**2019 ANNO IV NUMERO 68**

di Enrico Damiani di Vergada Franzetti pp. 76 -91 articolo rivisto



Società e diritti - rivista elettronica anno 2019, IV n.8

# DIRITTI FONDAMENTALI: TRA MONISMO E PLURALISMO GIURIDICO

di Enrico Damiani di Vergada Franzetti

## Abstract

*The author proposes an interpretation of the human rights issue based on the theory of legal pluralism*

Key words: Human rights , *legal pluralism*, *Law and society*

## Riassunto

*L'autore propone una interpretazione della tematica dei diritti umani fondata sulla teoria del pluralismo giuridico.*

Parole chiave: Diritti umani, *pluralismo giuridico*, *sociologia giuridica*

**Autore:** Enrico Damiani di Vergada Franzetti, Dottore di Ricerca in Sociologia del Diritto, Università degli Studi di Milano.

**Articolo** ricevuto il 10 febbraio 2019 approvato il 30 dicembre 2019

## 1. Disegno dell'analisi\*

Il tema dei diritti fondamentali emerso in numerosi campi e con diverse metodologie di analisi, si pone oramai al centro di un'indagine scientifica moderna e di ricerca multi-disciplinare (Quiroz Vitale 2018). I diversi punti di vista da cui è possibile analizzare il tema dei diritti

\* Il testo, parzialmente rielaborato, ed in versione francese, è destinato alla pubblicazione nel volume collettaneo EXPÉRIENCES JURIDIQUES SUR LES DROITS HUMAINS a cura Marco Alberto Quiroz Vitale, Bassin Sandrine Marie-Thérèse Diringbin Collection : Harmattan Italia 2019.

fondamentali consentono di ricostruire e fornire un quadro esplicativo ampio del fenomeno considerato mentre l'integrazione del sapere giuridico con quello sociologico restituisce all'attività di analisi del tema dei diritti fondamentali la dimensione umanistica e sociale che lo caratterizza.

L'analisi del fenomeno dei diritti fondamentali secondo questa prospettiva d'indagine consente di gettare luce sull'entropia dei sistemi giuridici, sulle interferenze di ordinamenti giuridici nazionali, sovranazionali e transnazionali: se una delle funzioni del diritto consiste nel trattamento dei conflitti dichiarati tra diritti soggettivi, fondamentali o umani, allora il sociologo del diritto non può esimersi dall'esaminare le variabili sociali che condizionano tali dinamiche conflittuali.

Il presente lavoro intende fornire un contributo certamente limitato e incompleto al discorso sui diritti fondamentali al fine di cercare di mitigare gli specialismi e i paradossi in cui le scienze giuridiche e sociali contemporanee spesso incorrono anche in modo inconsapevole.

Sotto il profilo definitorio si aderisce all'opinione di chi considera i diritti soggettivi come categoria di genere, quella dei diritti fondamentali come specie nel cui ambito si colloca quella dei "diritti umani", cioè spettanti alle persone e ai gruppi come tali, indipendentemente dalla loro condizione di cittadini di un singolo Stato (Treves 1989: 7ss).

Il lavoro svolto si propone di fornire un quadro esplicativo, certamente limitato e incompleto, del fenomeno dei diritti fondamentali, dunque della capacità di singoli, gruppi o collettività di portare a effetto in un ambito sociale un progetto d'azione, ovvero di decidere tra alternative d'azione contrastanti (Ferrari 1997: 142), alla luce della concezione monistica o pluralistica dello Stato e del diritto: intende considerare il fenomeno dei diritti fondamentali sulla scorta del più ampio fenomeno della gestione e dell'esercizio del potere in cui tale fenomeno si iscrive.

In quest'ottica l'analisi della gestione e dell'esercizio del potere, nelle diverse forme che il potere, diversamente distribuito, assume negli aggregati sociali, esercitato in regimi politico rappresentativi parlamentari puri e/o costituzionali puri, in contesti monistici o pluralistici, cooperativi e conflittuali, autonomi o eteronomi, aiuta a comprendere e spiegare il fenomeno dei diritti fondamentali.

In questa prospettiva occorre rilevare come i diritti fondamentali, gli istituti giuridici concernenti tali diritti, le norme che li disciplinano, le istituzioni deputate alla risoluzione delle relative dispute, sono in larga misura dipendenti dai sistemi ad essi correlati e massimamente da quello economico-politico: il conflitto sociale per l'acquisizione delle risorse scarse (materiali, simboliche e posizionali) costituisce sempre una variabile indipendente capace di influire sul diritto, sui diritti soggettivi, fondamentali o umani, sulla loro effettiva attuazione.

Le diverse forme assunte dallo Stato nei regimi politico-rappresentativi succeduti a quelli assoluti nel continente europeo e di nuova costituzione in quello americano, la tendenziale convergenza di questi sistemi nel modello democratico-costituzionale liberale, la loro crisi anche nella versione socialdemocratica, dunque i caratteri che di volta in volta essi assumono in relazione conflitto sociale sotteso (Ghezzi 1996; 1999; 2009; 2011), le relazioni fra le parti

configgenti, la configurazione individualistica o collettivistica del conflitto, la maggiore o minore distribuzione del potere all'interno dei gruppi interessati, ebbene tutte queste variabili condizionano profondamente le attività normative di tipo giuridico essenzialmente indirizzate a controllare gli antagonisti, tracciando il limite fra le sfere d'azione individuali, quella propria e quella altrui, quella della maggioranza e di ogni individuo, dunque i diritti soggettivi in genere, quelli fondamentali in ispecie ed in definitiva gli stessi diritti umani.

La concezione monistica o pluralistica del diritto e dello Stato, i modelli di Stato, i sistemi giuridici, gli istituti giuridici, le norme che li regolano, i diversi modelli di attività giurisdizionale nella loro interdipendenza con il conflitto sociale, definiscono un terreno di confronto ove l'azione è orientata verso l'acquisizione delle risorse per le quali si configge (Dahrendorf 1957: 517; Collins 1975), perché il diritto, i diritti soggettivi, i diritti fondamentali ovvero i diritti umani sono la struttura del conflitto, di uno dei tanti conflitti che si consumano per l'acquisizione di risorse scarse (Tomeo 1981; Bilotta Bilotta 1999; 2008; 2013; 2014; Febbrajo 2009).

In questa prospettiva uno dei problemi con cui i diritti fondamentali si confrontano è riconducibile a quello classico con cui ancora oggi si misurano le democrazie contemporanee, ovvero consistente nel cercare di conciliare, nell'ambito di una concezione parlamentaristica o costituzionalistica dello Stato, monistica o pluralistica del diritto, aggiudicativa e facilitativa dei sistemi di risoluzione delle dispute, valori che per loro natura sembrano davvero inconciliabili: il contrasto tra singoli, tra singoli e collettività, dunque tra maggioranze e minoranze, in ultima istanza tra il principio di indipendenza e quello della responsabilità democratica (Damiani di Vergada Franzetti 1999: 169-178).

Molteplici sono le soluzioni adottate per affrontare un contrasto che a prima vista sembra insanabile, orientate, a circoscrivere o ampliare, da una parte, l'indipendenza e i diritti fondamentali o umani degli individui, dall'altra, il potere e il grado di relativa responsabilità della collettività o di élites che operano al suo interno: soluzioni che non appaiono mai assolute e definitive, aprendosi sempre a continui bilanciamenti e raccordi.

Non vi è dubbio che il modo in cui concretamente si struttura e si articola la gestione del potere nella relazione tra individui, tra individuo e collettività o élites, nelle principali democrazie contemporanee occidentali, passa attraverso la configurazione dei soggettivi, dei diritti fondamentali o umani e le relative modalità di attuazione.

Il ricorso a diverse forme di ordinamento giuridico, monistico o pluralistico, ad una diversa configurazione e riconoscimento dei diritti fondamentali, a diversi metodi di risoluzione delle dispute (aggiudicativi e facilitativi) sotto il profilo della loro attuazione, costituiscono espressione di altrettante opzioni, di una diversa distribuzione del potere inteso come scelta tra alternative d'azione contrastanti in capo ai singoli e alle collettività. Rappresentano alcune tra le possibili risposte alla diversa articolazione e stratificazione sociale, ai rapporti fra maggioranze e minoranze, alla presenza di collettività costituite da singoli individui, alla coesistenza di maggioranze costituite da minoranze, all'esistenza di minoranze soverchianti, alla presenza di maggioranze prevaricatrici, alla presenza di individui capaci di assoggettare intere collettività e di collettività capaci di prevaricare singoli individui.

Alla luce di quanto sin qui riferito ed al fine di cogliere le ragioni più profonde della presenza e diffusione dei diritti fondamentali o umani nell'ambito dei regimi democratico-costituzionali di stampo liberale contemporanei, appare opportuno analizzare le tendenze e i caratteri fondamentali dell'ordinamento giuridico contemporaneo considerato alla luce della concezione monistica o pluralistica del diritto.

## *2. I diritti fondamentali e la crisi dello Stato moderno: tra monismo e pluralismo giuridico*

L'analisi dei sistemi politico-istituzionali moderni, democratico-costituzionali di stampo liberale, se chiarisce le ragioni della presenza e della diffusione dei diritti fondamentali e umani ascrivibili alle nuove élites di potere e di governo, la classe borghese, nell'ambito di una concezione monistica e statalistica degli ordinamenti giuridici, fondata sulla sovranità e sul monopolio di ogni Stato sul proprio diritto in rapporto a vecchie (nobiltà e clero) e nuove (borghesia) cerchie di potere, tuttavia non appare illuminante in ordine alla presenza, alla diffusione e progressiva moltiplicazione dei diritti fondamentali o umani in epoche più recenti, durante le quali i sistemi politico-istituzionali considerati sembrano aver mantenuto, quantomeno astrattamente, l'assetto organizzativo, strutturale e funzionale originari. Ciò richiama l'attenzione sul tema della crisi e del confronto della concezione monista dello Stato e del diritto con quella pluralistica degli ordinamenti giuridici alla luce dei mutamenti verificatisi durante tutto l'Ottocento e il Novecento. L'analisi dei sistemi politico-istituzionali moderni considerata alla luce della concezione monistica e statalistica degli ordinamenti giuridici, fondata sulla sovranità e sul monopolio di ogni Stato, meglio sarebbe dire delle élites di potere e di governo, sul proprio diritto e sui relativi diritti fondamentali o umani, getta luce sulle ragioni della presenza, della progressiva diffusione e moltiplicazione dei diritti fondamentali o umani in epoche recenti in favore di maggioranze silenziose, durante le quali i sistemi politico-istituzionali democratico-costituzionali moderni, nati per soddisfare le esigenze, gli scopi e gli interessi di élites di potere e governo emergenti, sembrano aver mantenuto, quantomeno astrattamente, l'assetto organizzativo, strutturale e funzionale originari. Ciò richiama l'attenzione sul tema della crisi e del confronto della concezione monista dello Stato e del diritto con quella pluralistica degli ordinamenti giuridici alla luce dei mutamenti verificatisi durante tutto l'Ottocento e il Novecento.

In teoria del diritto la concezione monista dell'ordinamento giuridico ritiene che presso un territorio e una popolazione esista un solo ordinamento giuridico, esclusivo rispetto ad ogni altro che può eventualmente incorporare. Si tratta di una concezione che ha prevalso nella cultura giuridica moderna per diversi secoli con l'affermazione del cosiddetto Stato nazionale, inteso come entità politica sovrana sia al proprio interno, per il monopolio nella produzione e nell'applicazione del diritto, inteso come norma regolamentatrice esclusiva dei rapporti sociali e legittimatrice dell'uso della forza; sia al proprio esterno, per l'indipendenza nelle relazioni con altre entità politiche statali, per la libertà da vincoli o condizionamenti non assunti liberamente e regolamentati secondo il diritto internazionale classico e la condizione di reciprocità.

Nella prospettiva monista dell'ordinamento giuridico, secondo cui lo Stato sovrano possiede il monopolio del diritto, il rapporto giuridico tra i detentori del potere politico e coloro che vi sono assoggettati ovvero il rapporto di cittadinanza assume una dimensione rigida: ogni individuo è soggetto a un solo ordinamento giuridico coincidente con quello statale fatta eccezione per eventuali lacune e disarmonie fra sistemi giuridici.

Si tratta di una visione che se non appare univoca per i diversi modi di intendere i concetti di Stato e di diritto e i relativi rapporti (Kelsen 1967: 138 ss), tuttavia secondo una prospettiva prescrittiva classica propria delle scienze giuridiche contribuisce a far sopravvivere nella cultura giuridica un orientamento monistico-statalistico: l'affermazione di un diritto soggettivo, diritto fondamentale o umano che sia, comporta l'applicazione di un solo ordinamento giuridico, quello promanante dallo Stato, ben potendosi anche trattare di un sistema nazionale o transnazionale integrato da norme e istituti occasionalmente recepiti da un altro sistema anche sovranazionale (Ferrari 1997: 57).

Si tratta di un'opzione che sulla scorta della disamina delle caratteristiche proprie dei regimi rappresentativi, democratico-costituzionali di stampo liberale, si è tradotta, per ragioni niente affatto scontate nell'ambito di contesti ideologici tra loro anche molto diversi, nell'affermazione di diritti soggettivi, diritti fondamentali o umani, che risultavano meglio in grado di soddisfare, garantire e tutelare le esigenze delle élites di potere espressione di ristrette minoranze piuttosto che di ampie cerchie di individui appartenenti a maggioranze silenziose.

La crisi dello statalismo è andata di pari passo con le trasformazioni sociali preannunciate dall'Ottocento e realizzatesi nel corso di tutto il Novecento. Fenomeni come l'andamento ellittico delle relazioni sociali umane oscillanti fra integrazione e conflitto in un mondo di risorse sempre più scarse, tale da incrinare il concetto stesso di progresso sociale; l'acutizzarsi delle asimmetrie di potere con gli inevitabili conflitti che ne sono derivati; lo sviluppo della tecnologia in termini solo apparentemente lineari e progressivi per la possibilità di un suo utilizzo contro il genere umano; la pressoché totale scomparsa della terra incognita e la costruzione di una rete di comunicazioni non ostacolabili che hanno ridotto lo spazio e il tempo sino a far coincidere il mondo con un villaggio-globale; i movimenti migratori con le relative asimmetrie sociali e i conseguenti scontri socio-culturali o di identità fra gruppi e sottogruppi, alla luce di processi contraddittori perché ispirati tanto all'omogeneizzazione, quanto alla differenziazione culturale ed economica; la globalizzazione economica, caratterizzata dallo spostamento dei processi produttivi in luoghi ove la riduzione dei costi di produzione paradossalmente acutizzano la stratificazione sociale concentrando la ricchezza nelle mani di pochi; il grado di permeabilità e impermeabilità dei confini statali a seconda che si tratti di circolazione di beni, servizi, capitali, ovvero e di persone ad esclusivo vantaggio di ristrette élites di potere.

Si tratta di mutamenti che revocano in dubbio l'idea stessa di un mondo suddiviso in unità statuali delimitate e sovrane sia al proprio interno perché monopoliste della produzione e dell'applicazione del diritto, sia al proprio esterno in quanto tra loro collegate da una rete istituzionale di relazioni secondo il diritto internazionale classico.

In questo quadro il tema del pluralismo degli ordinamenti giuridici, dei diritti soggettivi, centrale nel dibattito politico, culturale ed economico è divenuto un tema centrale e ricorrente nella riflessione sul diritto, sullo Stato, investendo inevitabilmente anche quello dei diritti fondamentali o umani, riferibili ad ordinamenti giuridici contigui, confusi e sovrapposti.

La concezione pluralista degli ordinamenti giuridici diffusasi in teoria giuridica su presupposti sociologici a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso sostiene infatti che presso lo stesso territorio e popolazione possano coesistere anche in modo repulsivo più ordinamenti giuridici tra loro interconnessi, dunque diritti soggettivi, fondamentali o umani, tra loro diversi.

Una concezione quella pluralista, che in sociologia del diritto si fonda sul presupposto secondo cui ogni aggregato sociale relativamente stabile è in grado di darsi un'organizzazione, cioè una regola o diritto, orientamento condiviso anche da autori che si ispirano ad un'ideologia statalistica (Durkheim 1967; Weber 1961; Geiger 1964). Una concezione ancora più evidente in quegli studiosi che rilevano, non solo la coesistenza di sub-sistemi semi-autonomi incardinati nell'ambito di un generale sistema giuridico, coincidente con un gruppo sociale individuabile, ma anche la presenza coesistenza di una "polisistemia normativa", pluralità di quadri o sistemi di diritto all'interno di un'unità di analisi sociologica, che vede gli attori sociali orientarsi simultaneamente verso diversi sistemi giuridici in reciproco conflitto piuttosto che tra loro integrati (Ehrlich 1913; Gurvitch 1967; Carbonnier 1972; Arnaud 1981).

Durante questo scorcio di secolo emerge così una versione aggiornata del pluralismo giuridico divenuta centrale nella sociologia del diritto più recente al punto da fondare una teoria generale del diritto (Teubner 1983: 239ss; Sousa Santos 1990: 5) basata sul concetto di "polisistemia normativa" (Carbonnier 1972; Arnaud 1981: 23-26). Secondo questa concezione ogni società, ogni aggregato sociale, si caratterizza per l'esistenza al proprio interno di un intreccio di ordinamenti giuridici dipendenti dalle contingenze del conflitto sociale, correlato alla stratificazione sociale e alla distribuzione più o meno asimmetrica del potere collettivo e individuale, dunque di una moltitudine di diritti soggettivi, fondamentali o umani, tanti quanti sono gli ordinamenti di riferimento.

Sotto questo profilo e per riprendere la disamina dei mutamenti verificatisi nella società verso la fine del secolo scorso occorre rilevare come il conflitto in essa presente scaturiva da asimmetrie sociali riferibili ad una rigida suddivisione di gruppi tra loro contrapposti. Anche alla fine del XIX secolo, la stratificazione sociale, ingiustificata sul piano giuridico dopo la soppressione dei privilegi feudali determinata dalle rivoluzioni liberali, nei fatti era prodotta e riprodotta da concreti squilibri nella disponibilità di risorse materiali, soprattutto dei mezzi di produzione, e simboliche: vi era una contrapposizione tra classi fondata su di un sistema di posizioni ascritte o sistema di status, non molto diversa dalla visione conflittualista dicotomica marxista che contrapponeva la classe borghese a quella proletaria, le nuove élites di governo e di potere a maggioranze silenziose.

Una situazione che alla luce delle vicende politico-istituzionali occorse tra fine Ottocento e inizio Novecento consente di gettare luce sul riconoscimento e sulla tutela dei diritti soggettivi, fondamentali e umani, riferibili a ristrette cerchie di potere finanche durante tutta la prima metà

del Novecento, élites che meglio apparivano in grado di trasmettere la propria influenza politica nella società civile dell'epoca (Bianchi D'Espinosa 1970: 16-22; Martucci 2008: 105-278).

Successivamente nei paesi industrializzati a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, con accelerazione nel corso del secondo dopoguerra, l'avanzamento tecnologico, la diffusione della ricchezza, l'allargamento della cultura, l'organizzazione delle classi subalterne e le lotte sociali che ne sono conseguite, l'azione redistributrice dello Stato nella fase delle politiche di welfare, hanno prodotto una differenziazione delle posizioni individuali e differenziato al loro interno i gruppi sociali originari.

Si tratta di processi che hanno profondamente inciso sulle dinamiche delle relazioni umane in senso sia integrativo che conflittuale: se nella prima società industriale si individuavano forme semplificate e dicotomiche di conflitto (Saint-Simon 1966; Comte 1830-1842: 8-10; Marx 1859: 4-5), nella società industriale avanzata e in quella "post-industriale" e ormai "post-moderna", si è rivelata l'esistenza di un sistema di relazioni complesso e articolato, tale da rappresentare la società come un campo di conflitti di varia origine, composti nell'identità dei contendenti, mutevoli nelle manifestazioni secondo una stratificazione sociale composita tale da far emergere nuove élites finanziarie mondiali.

La differenziazione delle classi sociali, l'adozione di strategie negoziali e di mediazione tali da determinare uno "scioglimento dei fronti", la molteplicità delle asimmetrie riscontrabili nei ruoli sociali anche concorrenti ricoperti simultaneamente da singoli individui hanno determinato la presenza in ambito sociale di una moltitudine di gruppi, definiti "di interesse" e "di conflitto" orientati simultaneamente alla cooperazione e allo scontro (Dahrendorf 1957: 517; Collins 1975).

Si tratta di aspetti che se hanno determinato il superamento della concezione dello Stato moderno inteso come ente politico accentratore e monopolizzatore di ogni potere normativo, compreso quello legislativo con il riconoscimento di diritti soggettivi, fondamentali o umani, non riconducibili alla normativa statuale, allora hanno prodotto una crisi irreversibile dello Stato moderno che a partire dall'inizio del secolo ha investito il concetto occidentale di democrazia costituzionale liberale anche nella versione socialdemocratica.

Una periodizzazione facilmente correlabile allo sviluppo dei diritti fondamentali se riferita allo sviluppo di un "moderno concetto di libertà" (Marshall 1963). La fase dei diritti civili che afferma infatti un'idea passiva di libertà intesa come autonomia della sfera individuale riferibile ad una élite di potere (quella monarchica, nobiliare ed ecclesiastica) dalle interferenze ingiustificate di qualsiasi soggetto (pubblico o privato), concretantesi in un corrispondente dovere negativo di astensione gravante su tutti comprese le élites di governo (Ferrari 2006: 105). La fase dei diritti politici che afferma invece un'idea attiva della libertà intesa come libertà di partecipazione ai processi decisionali prima gestiti dalla monarchia, dal clero e dalla nobiltà che impegnano una comunità, concretantesi in un corrispondente dovere attivo gravante su tutti, in primo luogo sulle stesse élites di potere e governo, consistente nel garantire agli appartenenti di queste élites di partecipare e di predisporre le strutture necessarie per il funzionamento della comunità. Ed infine la fase dei diritti economico-sociali che sostiene

un'idea di libertà ancora più attiva, indirizzata verso nuovi soggetti sociali, intesa come capacità di godimento di beni essenziali, concretantesi nell'obbligo gravante sui governanti di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la soddisfazione a causa della stratificazione sociale mediante politiche redistributrici e uguagliatrici (Rawls, 1971: 839): una fase quest'ultima che evidenzia l'inizio di una trasformazione nella stratificazione sociale, dunque un principio di avvicendamento delle élites al potere consistente nell'emersione di maggioranze silenziose rispetto a ristrette cerchie di individui e di potere nelle cui mani si concentra la stra gran parte delle risorse scarse del mondo. Non vi è dubbio che la prima fase coincida col liberalismo, la seconda con la democrazia e la terza con il socialismo riformista sfociante nello stato del benessere (Peces-Barba, 1991; Palombella 2002).

Si è così delineato un ambiente complesso, mutevole, caratterizzato da rivendicazioni di ogni genere fondate su sistemi normativi spesso neppure praticati da singoli soggetti o da una popolazione individuabile, ma semplicemente pensati, concepiti in funzione della lotta politica in cui i vari sistemi giuridici si intrecciano e confliggono tra loro (Arnaud 1981: 333ss).

La complessità di questa situazione, in cui fenomeni di universalismo convivono con fenomeni di localismo e dove con i confini geografico-politici sfumano anche le delimitazioni delle competenze e dei diritti soggettivi (Olgiati 2001: 443-463; Arnaud 2003), se rimanda al tema della pluralità dei sistemi giuridici, concorrenti ciascuno su di uno spazio fisico, richiede altresì un'analisi del quadro complessivo in cui si è sviluppata la crisi delle istituzioni giuridiche nel corso degli ultimi cinquant'anni onde poterla correlare alla presenza e alla progressiva diffusione e moltiplicazione dei diritti fondamentali o umani.

L'analisi della crisi in cui sono incorse le istituzioni giuridiche durante gli anni Settanta e Ottanta evidenzia un duplice processo: da una parte, il venire meno del sistema di certezze ereditate da decenni di benessere, per lo squilibrio tra aspettative e mezzi di soddisfacimento, con conseguente crisi delle strutture dello Stato sociale; dall'altra, l'inarrestabile espansione economica, più speculativa che non reale, caratterizzata dalla distruzione dei vincoli sociali consolidati, dalla diffusione di una cultura anomica e asociale (Ferrari 1997: 308).

In questo quadro la crisi dello Stato si è manifestata innanzitutto con la crisi della sua legislazione, per l'incapacità di saper affrontare e risolvere con gli strumenti normativi i problemi posti da una società in rapido sviluppo, un fenomeno aggravato dall'emanazione di una moltitudine di leggi farraginose, caratterizzate da inutili formalismi, settoriali, disorganiche, frutto dell'emergenza e lacunose, tali dunque da incidere negativamente sull'unità logica e dispositiva dei codici normativi (Irti 1979).

Un fenomeno quello dell'ipernormazione che, se ha ostacolato in modo contraddittorio e irrazionale le attività private e pubbliche, tuttavia è apparso strumentale alle esigenze delle élites politiche e di governo, oltre che finanziarie mondiali bisognose di legittimazione politica acquisita con l'esibizione di meri simboli normativi ad elettorati disaffezionati e del tutto insoddisfatti (Merton 1970).

In un quadro complessivo caratterizzato dal permanere di una congiuntura economica internazionale sfavorevole, con conseguente progressiva riduzione della ricchezza complessiva nazionale degli Stati poiché dissipata negli scambi economico-politici fra elettori

ed esponenti politici, le élites di governo e di potere, quelle finanziarie mondiali hanno diversificato le proprie strategie d'azione: in alcuni paesi come negli Stati Uniti e in l'Inghilterra la riduzione della spesa pubblica e la movimentazione del mercato economico si è accompagnata dalla riduzione dei vincoli normativi (deregulation); in altri, come l'Italia si è invece continuato a dissipare le risorse pubbliche distribuendole tra gli appartenenti alle solite élites di potere e di governo, esibendo per contro agli esclusi meri simboli normativi, spendibili unicamente nel circuito informativo mass-mediatico (Ferrari 1997: 309).

L'acuirsi delle asimmetrie sociali ha diffuso un profondo senso di sfiducia nei confronti dello Stato e della legge, incapaci di operare perché spesso assenti e se presenti incapaci di far fronte a una dilagante illegalità, incapaci di produrre alcun effetto se non quello di legittimare le solite élites politico-sociali di governo e di potere, quella finanziarie mondiali. In Italia si è avuta sempre più la sensazione che il sistema politico, scollato dalla realtà sociale ed economica, fosse dedito all'assunzione di decisioni che, dissipando le risorse pubbliche a fronte di un debito pubblico divenuto oramai inarrestabile e insostenibile, ne garantissero unicamente l'autoconservazione e l'autoriproduzione.

All'inizio degli anni Novanta la percezione di questi fenomeni si è acuita ed è apparsa talmente diffusa e condivisa da determinare in Italia, in un clima caratterizzato dalle contraddizioni prodotte dai mutamenti sopra descritti, conseguenze di rilievo politico-istituzionale: la crisi della c.d. prima Repubblica, seguita poi ai giorni nostri da quella della c.d. seconda Repubblica, con un ritorno ai giorni nostri del revival del fenomeno della corruzione e di quello etnico, tale da far presagire un rinnovamento così ampio da realizzare una non meglio precisata terza Repubblica.

I mutamenti occorsi durante l'ultima parte del XX ed agli inizi del XXI secolo hanno comportato l'introduzione e l'individuazione di ulteriori fasi di sviluppo dei diritti fondamentali. Se le precedenti fasi dei diritti fondamentali esprimevano una concezione umanista ed egualitaria, allora la quarta fase cosiddetta dei diritti culturali o di identità sostiene non solo il riconoscimento della diversità (Bobbio 1992: 67) in base a rivendicazioni di trattamenti uguali malgrado le diversità e pretese di trattamenti differenziati in base alle differenze, ma anche una concezione della società non unitaria, semmai pluralista, frantumata in una molteplicità di posizioni diverse, tutte legittime in base a una indefinita serie di elementi distintivi che riguardano e definiscono l'identità di ciascun individuo per differenziazione e per somiglianza con altri individui e gruppi sociali (Ferrari 2006: 107).

Un fenomeno tipico delle società contemporanee altamente differenziate, multiculturali, attraversate da molteplici processi migratori (Belvisi, 2000), caratterizzato da una moltitudine di pretese e rivendicazioni in nome di diritti soggettivi non disconoscibili perché "umani" e oggetto di riconoscimenti di diritto positivo, sotto forma di carte emanate dalle organizzazioni nazionali, internazionali e transnazionali: un riconoscimento che non solo non si accompagna all'indicazione delle autorità giurisdizionali cui rivolgersi per far valere le relative pretese, degli stessi criteri necessari per dirimere i conflitti e le dispute tra posizioni contrapposte, ma che addirittura produce evidenti paradossi consistenti nel negare l'identità altrui in nome del diritto alla propria identità (Ferrari 2006: 107). La quinta e ultima fase dei diritti fondamentali c.d. diffusi si è invece manifestata verso la fine del Novecento prendendo avvio da grandi

scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche che se hanno modificato il contesto entro cui gli uomini pensano e agiscono, sono persino giunte a metterlo in pericolo insieme al genere umano (Rodotà, 1992; Frosini, 1993; Pocar, 2002). Si tratta di diritti che non spettano unicamente a singoli individui o gruppi, ma a generalità indistinte di soggetti, attuali o potenziali, riferite a individui viventi o coloro che potranno vivere (o non vivere), generazioni future di uomini e di “animali non umani” (Pocar 1998).

In questa prospettiva globalistica, che si associa alla crisi dello Stato moderno e del suo diritto, si rafforza l'idea originaria che descrive i diritti fondamentali come “umani” ma secondo processi di differenziazione e unificazione che non appaiono per nulla scontati. Perde di significato e consistenza il loro radicamento civico e politico in quanto l'organizzazione nazionale o statale, internazionale, sovranazionale e transnazionale riferibile ai rapporti fra Stati, non ha ancora acquisito gli strumenti necessari, soprattutto aggiudicativi o facilitativi, non solo per bilanciare diritti contrapposti, ma anche per vincere le resistenze opposte al loro riconoscimento e godimento (Ferrari 2006: 107; Ferrajoli, 2002): i diritti fondamentali o umani sono sempre stati conquistati da qualcuno contro qualcun altro che aveva il potere, di fatto o di diritto, di negarli e sopprimerli.

Nelle società più sviluppate di fine secolo lo Stato, il diritto, i diritti soggettivi, i diritti fondamentali o umani, simmetricamente alle tendenze che attraversano la società, l'economia e la politica, oscillano tra “un'alternativa localistica di una destrutturazione pluralistica e l'opposta alternativa globalistica, di una ristrutturazione unificatrice. I modelli giuridici tradizionali ereditati dallo Stato liberale e dallo Stato sociale, improntati o meno che fossero a razionalità formale o a razionalità materiale, all'autonomia ovvero alla responsiveness”, non sfuggono a questi processi (Ferrari 1997: 310).

Si parla al riguardo di destrutturazione pluralistica e di ristrutturazione unificatrice, aspetti centrali nell'analisi del tema riguardante la presenza e la diffusione dei diritti fondamentali o umani, se si considera che tale fenomeno può essere annoverato tanto in una prospettiva giuridica localista, quanto in prospettiva giuridica globalistica, che ciclicamente rinascono accanto al diritto, al tema dei diritti fondamentali o umani in relazione ad una legislazione statale sempre più in crisi.

Sotto il primo profilo la presenza, la diffusione, la moltiplicazione dei diritti fondamentali si inserisce nella sopravvivenza o nella rinascita di forme alternative di diritto e di giustizia rispetto a quelle statali di ispirazione monistica proprie dei sistemi politico-istituzionali continentali di civil law e oltre oceanici di common Law.

La crisi dell'unità dei modelli normativi tradizionali appare determinata da un processo di differenziazione pluralistica, al contempo intrasistemico e intersistemico, sorretto da processi di iperlegificazione nazionale, sovranazionale e transnazionale mai cessati. “All'interno dei singoli sistemi statali si assiste alla rivendicazione di trattamenti differenziati, vie preferenziali scorciatoie eccezionali, in modo simmetrico rispetto alle varie articolazioni dei ruoli sociali” (Ibidem) ed in questa prospettiva, per quanto specificamente concerne i diritti fondamentali o umani e la giustizia si afferma l'esigenza sia del ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle dispute, “a volte privati a volte semi-pubblici” (Ibidem), sia a forme di diritto alternativo a

quello statale, secondo le più diverse, disparate esigenze e aspettative, tali da fondare trattamenti identici a dispetto delle differenze e pretese di trattamenti differenziati in base alle diversità.

Si tratta peraltro di un fenomeno spiegabile anche nei termini del diritto riflessivo quale sistema giuridico che, “pur imponendo un quadro generale di riferimento, struttura ambiti autonomi e semi-autonomi di azione giuridica permettendo loro di autoregolarsi” (Id.: 310-311, Teubner 1983: 239 ss). E ancora appare come un fenomeno rapportabile alla tendenza dei sistemi giuridici tradizionali “a intrecciarsi secondo modalità imprevedibili. L’azione giuridica privata si incanala dove più conviene. In un mondo di interconnessioni costanti, può scegliere di autoregolarsi secondo diversi sistemi giuridici” (Id.: 311).

In questi termini la presenza, la diffusione e la progressiva moltiplicazione dei diritti fondamentali si collega anche al rafforzamento di poteri transnazionali e sovranazionali, privati e pubblici, come avviene per l’Unione Europea, sistema giuridico distinto da quello degli stati membri e complesso al suo interno, caratterizzato non solo dal potere di emanare provvedimenti normativi, cui gli stati membri devono uniformarsi, come testimoniato dalle numerose direttive rivolte all’Italia ispiratrici e introduttive di una disciplina organica concernente non solo nuovi modelli alternativi di risoluzione delle liti con l’affermarsi di sistemi di giustizia privata, soprattutto arbitrale, nel sistema del commercio transnazionale (la c.d. *lex mercatoria*), come sistema emergente dall’interazione giuridica multinazionale dei privati contrapposti ai sistemi statuali” (Ferrari 1997: 242), ma anche di nuovi diritti fondamentali o umani riconducibili non solo all’attività legislativa di normazione europea, ma anche giudiziaria riferibile all’operare dei molteplici organi giurisdizionali europei.

Si tratta di processi che se appaiono in grado di spiegare i propri effetti sullo Stato, sul diritto, sui metodi di risoluzione delle dispute giudicativi statali e alternativi facilitativi, sui diritti soggettivi, su quelli fondamentali o umani, nondimeno operano secondo modalità ed esiti niente affatto scontati.

La tendenza verso il localismo e la destrutturazione e quella opposta verso il globalismo giuridico e la ristrutturazione, essendo fenomeni correlati, non si contraddicono in termini assoluti, potendo raggiungere un “equilibrio paradossale” tanto verso la ristrutturazione dei modelli giuridici su una scala geografica globale, quanto e simmetricamente sulla destrutturazione dei modelli giuridici su scala particolaristica (Id.: 311) alla luce della particolare articolazione della stratificazione sociale che vede sempre più contrapposti individui appartenenti a maggioranze silenziose verso élites di potere e di governo anche finanziarie mondiali.

Una strutturazione su scala globale dei diritti fondamentali e delle forme giurisdizionali di tutela degli stessi appare possibile sulla scorta della constatazione “che i rapporti giuridici di una crescente comunità di operatori se, da un lato, possono trarre ispirazione da sistemi giuridici diversi, dall’altro tendono ad essere sempre più simili tra loro, indifferentemente dai luoghi e dai sistemi stessi” (Id.: 311) in cui vengono praticati, per le caratteristiche della società contemporanea improntata al continuo scambio di informazioni, favorendo l’adozione sia di

metodi di risoluzione delle dispute aggiudicativi, sia di “diritti fondamentali o umani generali”, transnazionali senza frontiere.

Una destrutturazione localistica appare invece possibile sulla scorta della constatazione che i rapporti giuridici di una comunità di operatori, i diritti fondamentali o umani, gli stessi metodi di risoluzione delle dispute se, da un lato, subiscono la spinta verso l'unificazione transnazionale assecondata dall'azione di grandi entità politiche sopranazionali fra cui la Comunità Europea, dall'altro, subiscono gli effetti del continuo conflitto fra spinta centripeta e centrifuga tra gli stati membri per i conflitti derivanti dai reciproci rapporti di potere, con la conseguenza che l'entità sovrastatale potrebbe giungere all'emanazione di mere norme quadro che lasciando il compito a ciascuno Stato membro di precisarle in base ad orientamenti particolaristici potrebbe favorire l'affermazione di “diritti fondamentali speciali” e metodi di risoluzione delle dispute alternativi diversi rispetto a quelli statuali (Id.: 312-313).

Un processo di strutturazione globalistica e di destrutturazione particolaristica che per quanto concerne i diritti fondamentali o umani ben si salda con le logiche operative di ristrette élites di potere e di governo, finanziarie mondiali dedite all'accumulazione di risorse scarse su scala planetaria.

### *3. L Per nuove ipotesi sui diritti fondamentali: tra localismo e globalismo, tra destrutturazione e ristrutturazione*

Nella prospettiva della duplice propensione verso la destrutturazione pluralistica e la ristrutturazione unificatrice del diritto, verso l'affermazione di diritti fondamentali generali e speciali, verso l'utilizzo di metodi di risoluzione delle dispute aggiudicativi e facilitativi, occorre chiedersi oggi ove si situi la frontiera che separa queste tendenze. Occorre domandarsi se in futuro prevarrà il diffondersi di diritti fondamentali universali o di diritti fondamentali speciali, di metodi alternativi facilitativi di risoluzione delle dispute o di aggiudicativi, pubblici o privati che siano. Significa in sostanza interrogarsi, alla luce di quanto sin qui riferito, su chi, singolo o collettività, privato o pubblico, in una data unità spazio-temporale detiene il potere, ovvero su chi meglio risulta in grado di portare ad effetto in un ambito sociale un progetto d'azione, ovvero di decidere tra alternative d'azione contrastanti.

In questa prospettiva un'ipotesi plausibile circa la tendenza verso l'unificazione o la differenziazione dei diritti fondamentali, dei modelli di risoluzione delle dispute potrebbe derivare dall'analisi dell'evoluzione dei sistemi giuridici europei contemporanei considerati alla luce dei principi fondamentali che ispirano il Trattato istitutivo, la Comunità Europea, volti soprattutto a garantire la libertà di movimento di merci, servizi, capitali e persone (Ferrari 1997: 314).

Se la spinta unificatrice si è concentrata soprattutto sui primi tre di questi settori, per quanto invece concerne gli individui le limitazioni appaiono senz'altro molteplici, piuttosto rigide e decisamente in aumento: le limitazioni poste alla libertà di movimento delle persone sono strumentali alla circolazione delle merci, servizi e capitali, i cui proventi risultano concentrati tra i pochi appartenenti a ristrette cerchie di individui che costituiscono élites di potere e di governo, finanziarie mondiali.

Da ciò scaturisce l'ipotesi che, per quanto concerne il settore delle persone, da una parte, l'affermazione dei diritti fondamentali possa incorrere in una spinta differenziatrice con

l'affermazione di “diritti fondamentali speciali” piuttosto che unificatrice, poiché il riconoscimento e la diffusione del pluralismo giuridico sotto forma di diritti alternativi rispetto a quelli fondamentali, intesa come loro specificazione in base ad asserite differenze, in favore di singoli e gruppi, può rappresentare la contropartita di una politica transnazionale centralistica orientata alla preservazione del potere in mano a quei pochi, individui o collettività, privati o pubblici, in cui si concentra il potere finanziario mondiale. Lo stesso dicasi per l'utilizzo dei metodi di risoluzione delle dispute che può incorrere anche in questo caso in una spinta differenziatrice piuttosto che unificatrice: il riconoscimento di forme alternative di diritto e di giustizia localistica in favore di singoli e gruppi può rappresentare ancora una volta la contropartita di una politica transnazionale centralistica orientata alla preservazione del potere in mano a quei pochi individui o collettività, privati o pubblici, in cui si concentra il potere finanziario mondiale.

Per quanto invece concerne il settore dei beni, delle merci e dei servizi si può ipotizzare che l'affermazione di diritti fondamentali nonché l'utilizzo dei metodi di risoluzione delle dispute possa incorrere in una spinta unificatrice piuttosto che differenziatrice: il riconoscimento di forme globalistiche di diritto o di diritti fondamentali generali, nonché di giustizia in favore degli appartenenti alle élites di potere mondiale, in una rinnovata visione monistica del diritto, potrebbe assicurare l'attuazione della menzionata politica transnazionale centralistica, orientata al mantenimento e all'accrescimento del potere in mano a élites sempre più ristrette, consistenti in quei soli pochi individui o collettività, privati o pubblici, in cui si concentra il potere economico-finanziario mondiale.

Le menzionate ipotesi si collocano all'interno di un più ampio modello teorico esplicativo che considera il processo di materializzazione progressiva sempre più estesa dell'ideale di libertà in una moltitudine sempre più ampia di diritti fondamentali o umani, come l'espressione di una forma ideologica ascrivibile ad una ben individuata élite (finanziaria) mondiale di potere e di governo non circoscrivibile entro delimitati confini statuali. Un'ideologia che se in tempi recenti ha affermato l'esistenza di diritti soggettivi, fondamentali o umani, di carattere generale, strumentali alla realizzazione di scopi e interessi riferibili alla menzionata élite di potere e di governo, se, si è dotata degli strumenti necessari per la sua attuazione ovvero di sistemi giurisdizionali di risoluzione delle dispute aggiudicativi e facilitativi, nazionali e sovranazionali, allora, segnatamente si sottolinea, non trova concreta applicazione in favore degli appartenenti a maggioranze silenziose per almeno due ordini di ragioni: perché posta a sostegno e giustificazione degli scopi e interessi di una ristretta élite finanziaria mondiale rappresentante una minoranza ristretta di soggetti; perché incorre in un evidente paradosso consistente nel porre i diritti fondamentali o umani, coinvolti in un processo di inarrestabile moltiplicazione e specificazione, dotati di metodi alternativi di gestione delle dispute per la loro gestione, in conflitto tra loro rendendoli concretamente irrealizzabili.

In questo senso e alla luce della asserita matrice ideologia il movimento dei diritti fondamentali o umani, può essere definito come “movimento manifesto”, sulla falsariga delle funzioni manifeste e latenti di mertoniana e aubertiana memoria (Merton 1970; Aubert 1950; 1952; 1969). Non sfugge come la funzione latente dell'ideologia dei diritti fondamentali o umani, inefficaci perché concretamente irrealizzabili ma formalmente in vigore poiché positivamente riconosciuti (Bobbio 1992), consista: da una parte, nella riduzione del tasso di conflittualità che investe gli attori sociali appartenenti ad élites di potere e di governo mondiali detentori di quote di potere e di autorità finanziaria sempre crescenti; dall'altra, in un continuo aumento della conflittualità che investe gli individui appartenenti alle più ampie cerchie di persone che costituiscono maggioranze silenziose escluse dall'effettiva gestione del potere. I primi risultando soddisfatti dell'attuazione dei diritti fondamentali generali, della pratica disapplicazione di quelli speciali e dell'elevato grado di conflittualità che li caratterizza, i secondi essendo appagati dal loro simbolico riconoscimento.

### Riferimenti Bibliografici

- Arnaud, A. J., 1981. *Critique de la raison juridique*, Vol. I, *Où va la sociologie du droit*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.
- Arnaud, A.J., 2003. *Critique de la raison juridique*, Vol. II, *Gouvernants sans frontières. Entre mondialisation et post-mondialisation*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.
- Belvisi, F., 2000. *Società multiculturale, diritti, costituzione. Una prospettiva realista*, Bologna: Clueb.
- Bianchi d'Espinosa, L., Premessa, in L. Bianchi d'Espinosa *et al.* (a cura di), 1970, *Valori socio-culturali della giurisprudenza*. Bari: Laterza.
- Bilotta, B. (a cura di), 1999. *La giustizia alternativa*. Torino: Giappichelli.
- Bilotta, B. (a cura di), 2008. *Forme di giustizia tra mutamento e conflitto sociale*. Milano: Giuffrè.
- Bilotta, B., 2013. Ripensare al diritto come struttura del conflitto. Premessa, in V. Tomeo, *Il diritto come struttura del conflitto. Una analisi sociologica*, nuova edizione a cura di B. M. Bilotta. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Bilotta, B. (a cura di), 2014. *Conflitti e istanze di giustizia nelle società contemporanee*. Milano: Giuffrè.
- Bobbio, N., 1992. *L'età dei diritti*. Torino: Einaudi.
- Carbonnier, J., 1972. *Sociologie juridique*. Paris: A. Colin.
- Collins, R., 1975. *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*. New York: Academic Press.
- Comte, A., 1830-1842. *Cours de philosophie positive*, a cura di E. Littrè. Paris: Librairie Larousse.
- Dahrendorf, R., 1957. *Classi e conflitto di classe nella società industriale*. Bari: Laterza.
- Damiani di Vergada Franzetti, E., 1999, Indipendenza e responsabilità democratica, due principi a confronto. In B. M. Bilotta & A. Scerbo (a cura di). *La giustizia alternativa. Riti, modelli, prospettive di un universo in transizione*. Torino: Giappichelli.
- Durkheim, E., 1967. *Principi di sociologia*. Ed. it. a cura di F. Ferrarotti, Torino, Utet.
- Ehrlich, E., 1913. *I fondamenti della sociologia del diritto*. Ed. it. a cura e presentazione di A. Febbrajo. Milano: Giuffrè.
- Febbrajo, A., 2009. *Sociologia del diritto*. Bologna: Il Mulino.

- Ferrajoli, V., 2002. *I diritti fondamentali nella sociologia giuridica e nella teoria del diritto*, in Ferrari, Ronfani, Stabile (a cura di), 2001, pp. 305-323.
- Ferrari, V., 1997. *Lineamenti di sociologia del diritto. Azione giuridica e sistema normativo*. Roma-Bari: Laterza.
- Ferrari, V., 2006. *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*. Roma-Bari: Laterza.
- Frosini, G., 1993. *Teoria e tecnica dei diritti umani*, Napoli: Edizioni scientifiche Italiane.
- Geiger, T., 1964. *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*. II ed. a cura di P. Trappe, Neuwied am Rhein-Berlin.
- Ghezzi, M.L., 1996. *Diversità e pluralismo. La sociologia del diritto penale nello studio di diversità e criminalità*. Milano: Cortina.
- Ghezzi M.L., 1999. "Giustizia e impresa. Rapporto su un'indagine sociologica". In *Anno 2000: giustizia e burocrazia*. Milano: MB Publishing.
- Ghezzi, M.L., 2009. *La scienza del dubbio. Volti e temi di sociologia del diritto*. Milano: Mimesis.
- Ghezzi, M.L., 2011. *Federalismo laico e democratico*. Milano: Mimesis.
- Gurvitch, G., 1967. *Sociologia del diritto*. Trad. di S. Cotta, Milano: Etas Kompass.
- Irti, N., 1979, 1986. *L'età della decodificazione*. Milano: Giuffrè.
- Kelsen, H., 1967. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*. Torino: Einaudi.
- Marx, K., 1969. *Per la critica dell'economia politica*. Roma.
- Marshall, T. H., 1963. *Citizenship and Social Class*, in Id., *Sociology at the Crossroad*, London: Heinemann. Ed. it. *Cittadinanza e Classe sociale*, a cura di G. Maranini, Torino: Utet.
- Martucci, R., 2008. *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*. Roma: Carocci.
- Merton, K., 1970. *Teoria e struttura sociale*. Trad. it. di C. Merletti e A. Oppo, intr. di F. Barbano. Bologna: Il Mulino.
- Olgiati, V., 2001. *Glocalismo economico e forme imprecise di pluralismo giuridico. Una strategia coalizionale?*. In V. Ferrari, P. Ronfani & S. Stabile (a cura di), *Conflitti e diritti nella società transnazionale*. Milano: Angeli, 443-463.
- Palombella G., 2002. *L'autorità dei diritti. I diritti fondamentali tra istituzioni e norme*, Laterza, Roma-Bari.
- Peces-Barba Martinez G., 1991. *Curso de derechos fundamentales*. 1. Teoria general, Eudema, Madrid, ed. it. *Teoria dei diritti fondamentali*, a cura di V. Ferrari, trad. di L. Mancini, pres. N. Bobbio, Giuffrè, Milano 1993.
- Pocar, V., 1998. *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*. Roma Bari: Laterza.
- Pocar, V., 2002. *Guida al diritto contemporaneo*. Roma Bari: Laterza.

- Quiroz Vitale, M., 2018. *Diritti umani e cultura giuridica. Il principio di autodeterminazione e l'invenzione delle nuove schiavitù in Europa*. Milano-Udine: Mimesis.
- Rawls, J., 1971. *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London-Oxford-New York, ed. it. *Una teoria della giustizia*, a cura di S. Maffettone, trad. di U. Santini, 1982, Milano : Feltrinelli.
- Rodotà, S., 1992. *Repertorio di fine secolo*. Roma-Bari: Laterza.
- Saint Simon, C. H. de, 1817, *Du système industriel*. In *Oeuvres de Claude-Henri de Saint-Simon*, ristampa anastatica, Paris 1966, tomo I, vol. II.
- Santos, B. de Sousa, 1990. Stato e diritto nella transizione post-moderna. Per un nuovo senso comune giuridico. *Sociologia del diritto*, XVII, 3, 5ss.
- Teubner, G., 1983. Substantive and Reflexive Elements in Modern Law. *Law and Society Review*, 17, 2, 239ss.
- Tomeo, V., 1981, *Il diritto come struttura del conflitto. Una analisi sociologica*, Milano: FrancoAngeli, II edizione.
- Treves, R., 1989. *Diritti umani e sociologia del diritto*, in “Sociologia del diritto, XVI, 1989, I, pp.7ss
- Weber, M., 1961., *Economia e società*. Ed it. a cura di P. Rossi, Milano: Comunità.